

Proposta di decisione del Consiglio sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario

(98/C 125/11)

COM(1998) 110 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 marzo 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Comitato monetario,

(1) considerando che il trattato dispone che all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria deve essere istituito un Comitato economico e finanziario;

(2) considerando che il trattato fa obbligo al Consiglio di stabilire disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario; che gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del Comitato;

(3) considerando che i compiti del Comitato economico e finanziario sono stabiliti nell'articolo 109 C, paragrafo 2 del trattato; che in particolare tale Comitato deve seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; che, inoltre, esso è chiamato a contribuire alla preparazione del lavoro del Consiglio, tra l'altro per l'elaborazione delle raccomandazioni richieste nel quadro della sorveglianza multilaterale e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, di cui all'articolo 103 del trattato, e per le decisioni da prendersi secondo la procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato; che, stante la natura e l'importanza di tali compiti, è indispensabile che i membri del Comitato e i loro supplenti siano scelti fra esperti di altissima competenza in campo economico e finanziario;

(4) considerando che, nella risoluzione ⁽¹⁾ sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM, il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 è giunto alla conclusione che il Comitato economico e finanziario costituirà il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la BCE potrà essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari; considerando che detti funzionari proverranno dalle banche centrali nazionali e dalla BCE nonché dalle amministrazioni nazionali;

(5) considerando che la nomina a membri del Comitato di funzionari della Banca centrale europea e delle banche nazionali è effettuata fatto salvo il disposto dell'articolo 107 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno due membri del Comitato economico e finanziario. Essi possono altresì nominare dei supplenti.

Articolo 2

I membri titolari del Comitato ed i supplenti sono scelti tra esperti in possesso di altissima competenza nel campo dell'economia e della finanza.

Articolo 3

I membri nominati dagli Stati membri sono scelti fra gli alti funzionari dell'amministrazione e della banca centrale nazionale.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU C 35 del 2.2.1998, pag. 1.